

STATUTO

**W.M.G.M. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA EMILIO GRECO 8

Numero REA: RI - 213188

Codice fiscale: 01280610575

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2025 - Statuto completo	2
--	---

	e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in	
	uno Stato membro UE.	
	La rappresentanza della società viene affidata al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	L'organo amministrativo viene autorizzato ad apportare al	
	presente atto tutte le modifiche che dovessero risultare	
	necessarie in sede di iscrizione al Registro delle Imprese e	
	per gli adempimenti pubblicitari.	
	- L'ammontare delle spese per la costituzione si presume in	
	Euro	
	Si invocano le agevolazioni di cui di cui all'articolo 82	
	del D.lgs. n. 117/2017 nonché di cui all'articolo 19 -	
	Allegato B del D.P.R. 642/1972 - Tabella (esenzione	
	dell'imposta di bollo).	
	Le norme relative al funzionamento della società cooperativa	
	sono fissate nello statuto di seguito trascritto.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 (Denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Rieti la Società	
	cooperativa sociale denominata " W.M.G.M. Società COOPERATIVA	
	SOCIALE ".	
	L'organo amministrativo potrà istituire uffici	

	amministrativi e/o stabilimenti operativi, non aventi	
	carattere di sede secondaria.	
	L'assemblea delibera sul trasferimento della sede in altri	
	Comuni nonché sull'istituzione e sulla soppressione di sedi	
	secondarie.	
	Articolo 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, nei modi	
	disciplinati dalle norme vigenti in materia.	
	Articolo 3 - Norme applicabili	
	Alla presente Cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni in materia di cooperative sociali di	
	tipo "A" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), legge 8	
	novembre 1991 n. 381, come modificato dell'articolo 17,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017;	
	2) - le disposizioni in materia di cooperative sociali di	
	tipo "B" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), legge 8	
	novembre 1991 n. 38, finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone socialmente svantaggiate di cui all'articolo 4	
	della legge n. 381/91 in misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento) dei lavoratori occupati;	
	3) - in quanto compatibili, le disposizioni relative al	
	settore in cui la cooperativa stessa opera e, in	
	particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.	
	142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei	

	soci lavoratori;	
	4) - le disposizioni in materia di impresa sociale, di cui	
	al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e le disposizioni del	
	Codice del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. n. 117 del 3	
	luglio 2017, nel rispetto della normativa specifica delle	
	cooperative, stabilendo, infatti, l'articolo 1, comma 4, del	
	D.Lgs. 112/2017 che le cooperative sociali acquisiscono di	
	diritto la qualifica di impresa sociale e stabilendo,	
	altresi, l'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 112/2017 che	
	alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme del Codice del Terzo Settore;	
	5) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali,	
	le norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	6) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, e in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso lo svolgimento dell'attività costituente	
	l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:	
	1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	

	di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre	
	1991 n. 381, come modificato dell'articolo 17, comma 1 del	
	D.Lgs. n. 112/2017;	
	2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di	
	cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991	
	n. 381.	
	La Cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali e una remunerazione dell'attività lavorativa	
	prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili	
	sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire nella propria sfera individuale è quello di	
	ottenere, tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali e, nella sfera sociale, quello di conseguire	
	finalità di solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie	
	e alle persone disagiate, nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, profughi, rifugiati, immigrati, adulti e	
	bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto	

	il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire,	
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno	
	pertanto ad oggetto:	
	1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei	
	"soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei	
	settori corrispondenti all'oggetto sociale della	
	Cooperativa, sulla base di previsioni di apposito	
	regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei	
	soci;	
	2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi	
	sociali di cui all'articolo 1, lett. a), della legge n.	
	381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche	
	a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente	
	migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La Cooperativa, pertanto, svolge, con gestioni separate, la	
	propria attività:	
	1) - ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381, come modificato dell'articolo 17,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 2520, comma 2,	
	del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di	

	rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari	
	categorie, anche non soci, come meglio risulta dalle	
	previsioni statutarie relative allo scopo mutualistico e	
	all'oggetto sociale;	
	2) – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'articolo 2520, comma 2,	
	del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della	
	propria attività – in misura non inferiore al trenta per	
	cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa	
	per la Cooperativa, esclusi i soci volontari – delle	
	prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività della Cooperativa medesima	
	è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, devono essere socie della Cooperativa stessa ed	
	avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di	
	soci che di terzi.	
	Conseguentemente, la Cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (ex	
	articolo 111-septies disp. att. c.c.).	
	Gli amministratori, e l’Organo di Controllo, se nominato,	
	documentano – nelle relazioni sulla gestione – i criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico (ex articolo 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	

	stesso proprio della Cooperativa, operante ai sensi	
	dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine,	
	essi devono in particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della Cooperativa e, quindi, le modalità di	
	organizzazione dell'attività mutualistica della Società a	
	beneficio delle persone svantaggiate e, in genere, dei	
	particolari destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci operatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	operatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi	
	dalla società e della relativa remunerazione.	
	Articolo 5 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio	
	scopo mutualistico e agli interessi e requisiti dei propri	
	soci operatori, ha per oggetto:	
	A) – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), della	
	legge n. 381/1991, come modificato dell'articolo 17, comma 1	

	del D.Lgs. n. 112/2017:	
	- l'accoglienza e l'assistenza a stranieri, richiedenti	
	asilo, rifugiati, extracomunitari, minori italiani e	
	stranieri;	
	- l'assistenza sociale non residenziale;	
	- la gestione di servizi per l'immigrazione, l'accoglienza e	
	la tutela dei migranti e dei richiedenti asilo;	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	domiciliare semplice o integrata, infermieristica e	
	sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi	
	residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose, di portatori di handicap,	
	tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria e	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1 lettere	
	a), b), c), d), l), p) del D.Lgs. n. 117/2017 e, in	
	particolare, di servizi assistenziali, scolastici di base e	
	di formazione professionale, sanitari di base e a elevata	
	integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato	
	all'educazione dei bambini, al fine di favorire	
	l'inserimento sociale dei minori in stato di bisogno anche	

	momentaneo;	
	– la gestione di attività e servizi di sostegno e	
	riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture	
	sanitarie, scuole e simili;	
	– il recupero psichico di ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	– l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta	
	tutela della salute e la prevenzione delle malattie;	
	– la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, di centri di cura preventiva nonché	
	di:	
	-- cliniche, palestre con finalità terapeutiche e	
	riabilitative, asili, stabilimenti balneari e piscine, case	
	di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento delle	
	attività connesse di pulizia e sanificazione;	
	– la gestione di centri di accoglienza per stranieri o per	
	persone bisognose;	
	– lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose, rifugiate;	
	– la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate e, quindi, la	
	collaborazione in particolare con enti pubblici,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed	
	enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati;	

	B) – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), della	
	legge n. 381/1991:	
	- l'esecuzione di opere di sistemazione agraria e forestale,	
	di manutenzione del verde privato e pubblico (compresi i	
	cimiteri) e la gestione di vivai; l'attività di manutenzione	
	di parchi e giardini; l'esecuzione di opere edilizie e di	
	ristrutturazione; la manutenzione di edifici; la	
	manutenzione di spazi pubblici; la commercializzazione e	
	l'installazione di elementi di arredo urbano;	
	- l'assunzione e l'esecuzione di incarichi di letture di	
	contatori, pulizie e manutenzioni varie, piccoli trasporti;	
	- la gestione di maneggi e strutture sportive;	
	- la gestione di attività di ristorazione e di catering,	
	nonchè le gestione di mense scolastiche;	
	- la vendita ambulante di generi alimentari;	
	- attività di smaltimento dei rifiuti nei limiti previsti	
	dalle vigenti normative del settore e nel pieno rispetto dei	
	controlli e delle autorizzazioni previsti dalle leggi	
	vigenti in materia, e segnatamente dall'articolo 212 del D.	
	Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;	
	- attività di facchinaggio, carico e scarico, manovalanza in	
	genere, per conto di enti e privati, con le connesse	
	attività preliminari e complementari del facchinaggio	
	previste dall'elenco di cui al D.P.R. 602 del 30 aprile	
	1970, e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle	

	di magazzinaggio, assemblaggio, etichettatura e	
	pacchettatura;	
	- servizi di trasloco, trasporto ed autotrasporto merci, per	
	conto di terzi, con mezzi propri o di terzi;	
	- attività di pulizia in genere e segnatamente di uffici,	
	negozi e altri locali, per conto di enti pubblici e privati,	
	con la connessa manutenzione di immobili, piazzali, aree	
	verdi, servizio di portierato e di guardiania, gestione di	
	posteggi custoditi e non;	
	- prestazione di servizi, quali, ad esempio, lavanderia e	
	stireria e di servizi relativi all'abitazione, quali, ad	
	esempio pulitura, rinfrescatura, tinteggiatura,	
	verniciatura, pavimentazione, tappezzeria, assistenza	
	relativa alla piccola impiantistica domestica compresi	
	servizi idraulici, igienici, elettrici e di riscaldamento,	
	sia per abitazioni private, che per comunità e condomini.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge del 31 gennaio	
	1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	

	Le predette attività sociali, infine, dovranno essere	
	realizzate nell'assoluto e pieno rispetto delle vigenti	
	previsioni di legge in materia, delle licenze e delle	
	autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività	
	sociali stesse e con particolare riferimento agli obblighi	
	di qualificazione professionale, di possesso dei requisiti	
	richiesti, previsti dalle vigenti normative disciplinanti i	
	settori di operatività.	
	Essa potrà operare su tutto il territorio nazionale.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà	
	assumere appalti dallo Stato, da Regioni, da Enti pubblici e	
	privati.	
	La società potrà avvalersi di tutte le leggi e le normative	
	previste che riguardino l'occupazione.	
	La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a	
	professionisti iscritti in appositi albi protetti.	
	La Cooperativa potrà, come sopra già indicato, nel rispetto	
	della normativa vigente tempo per tempo, svolgere le	
	attività connesse all'oggetto sociale o comunque finalizzate	
	al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere le	
	operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute	
	necessarie o utili alla realizzazione degli stessi, in via	
	strettamente strumentale e quindi in via occasionale, con	
	esclusione di qualsiasi operazione vietata svolta "da e nei	
	confronti del pubblico" e nel rispetto delle vigenti norme	

	di legge in materia di attività riservate.	
	La cooperativa potrà ricevere finanziamenti anche dai soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalle leggi tempo per tempo	
	vigenti e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.	
	È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	Per le prestazioni di consulenze e di qualsiasi altra	
	attività che lo richieda, la cooperativa si avvarrà	
	dell'opera di professionisti, iscritti nei relativi albi	
	professionali i quali agiranno in nome proprio e sotto la	
	personale responsabilità nel pieno rispetto della Legge n.	
	1815 del 1939.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 6 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è determinato nei limiti di	
	legge.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali	
	soci, in osservanza al disposto dell'articolo 2522 del	
	Codice Civile, solo persone fisiche.	

	Fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di cui al	
	precedente capoverso, possono essere ammessi, come soci	
	delle Cooperative sociali, persone giuridiche pubbliche o	
	private (e anche enti non riconosciuti) nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di	
	tali cooperative, in osservanza di quanto disposto	
	dall'articolo 11 della Legge dell'8 novembre 1991 n. 381.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'articolo 4 della legge dell'8 novembre 1991 n. 381 e	
	successive modificazioni, che devono costituire almeno il	
	trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa. La	
	condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità	
	professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della	
	Cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le	
	competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale;	
	c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale,	
	rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in	
	qualità di "soci utenti" della Cooperativa;	

	d) – i soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della	
	legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria	
	attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c), d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli	
	ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare, i rifugiati, le persone detenute o	
	internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli	
	internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e	
	al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge	
	26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Si	
	considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati	
	con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministri indicati dall'articolo 4, comma 1,	
	della legge n. 381/1991, sentita la Commissione centrale per	
	le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al di sotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	

	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la Cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità	
	di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra	
	indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la	
	cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini,	
	diritto ad ottenere dalla Cooperativa i servizi sociali	
	rientranti nell'oggetto sociale.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Articolo 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, cittadinanza,	
	data e luogo di nascita e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione anche professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della Cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, che	
	non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite	
	minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui al presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di legge e cui al presente	
	statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera, anche secondo le modalità stabilite con apposito	
	regolamento, entro sessanta giorni - nel rispetto del	
	principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del	
	D.Lgs. n. 112/2017 - sulla domanda e stabilisce le modalità	
	e i termini per il versamento della quota di capitale	

	sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di	
	ammissione determini il superamento dei limiti previsti	
	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli	
	amministratori devono convocare l'Assemblea per la	
	modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che	
	l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme	
	da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto	
	a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione	
	da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea	
	stessa. L'Organo amministrativo illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	

	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota di capitale sottoscritta con le modalità e nei	
	termini disposti dall'Organo Amministrativo;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Articolo 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Articolo 11 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	lettera raccomandata alla Società. Spetta all'Organo	
	amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda	
	il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per	
	quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo ai sensi dell'articolo	
	2532 del codice civile.	
	Articolo 12 (Esclusione)	

	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del	
	principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del	
	D.Lgs. n. 112/2017, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del	
	presente statuto, dei regolamenti sociali, delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	

	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui al presente statuto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del	
	codice civile.	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Articolo 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della	
	quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, da	
	cui risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più	
	eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla	
	data del decesso. Gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare	
	nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento	
	dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	presente statuto. In caso di accertamento negativo della	
	sussistenza dei necessari requisiti. si provvede alla	
	liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.	
	Articolo 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	

	cinque anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo, in conformità a quanto	
	disposto dall'articolo 2949 del codice civile.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione, del	
	Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale. Il	
	socio che cessa di far parte della Società risponde versa	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del	
	rapporto si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nelle stesso modo sono responsabili verso la	
	società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 del Codice Civile, la Cooperativa può	
	emettere strumenti privi di diritti di amministrazione,	
	destinati a investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e a investitori qualificati, rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo	
	111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice	

	civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato	
	dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi e il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 del Codice Civile;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi, ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo, ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui	
	all'articolo 77 del D.Lgs. n. 117/2017.	
	TITOLO V - RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorni	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi	
	mutualistici, con la precisazione che la qualità degli	

	scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di	
	valore non inferiore nè superiore a quelli indicati dalla	
	normativa vigente; b. dagli strumenti finanziari/titoli di	
	debito privi di diritti di amministrazione di cui al	
	precedente articolo 16; c. dalla riserva legale formata con	
	gli utili e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci	
	deceduti; d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria; f. da ogni altro fondo di	
	riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, come	
	appresso precisato, non possono essere ripartite tra i soci	

	cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità precisandosi che,	
	ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., le	
	cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla	
	legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice, cooperative a mutualità prevalente. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società	

	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, in	
	ottemperanza anche a quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote (anche in	
	parte) deve darne comunicazione all'Organo amministrativo	
	con lettera raccomandata. Il provvedimento autorizzativo	
	dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorsi i quali, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	presente statuto.	
	Articolo 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto	
	bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in	
	conformità alle norme di legge. Il bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	

	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, nei casi	
	in cui ciò sia consentito dalla legge, entro il maggior	
	termine previsto dalla legge stessa. L'Assemblea che approva	
	il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici, ai sensi dell'articolo 2514 del	
	codice civile e, in quanto compatibile, ai sensi	
	dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	

	di cui alla lettera f) dell'articolo 18.	
	Si applicano, quali principi imperativi, i divieti e gli	
	obblighi di cui all'articolo 2514 del codice civile, come	
	sopra riportati all'articolo 18.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 17, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso	
	sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) la nomina dell'Organo di Controllo e del presidente	
	dell'Organo di Controllo, facoltativa, o obbligatoria nei	
	casi previsti dagli articoli 2543 e 2477 del Codice Civile;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di	
	scioglimento della Società;	

	5) la decisione di aderire a un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale - mediante o lettera	
	raccomandata A.R. o e.mail o fax, inviata otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli amministratori e i componenti	
	dell'Organo di Controllo, se nominato.	
	I medesimi si intendono informati quando sia stata data loro	

	comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione	
	di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato	
	per la riunione Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a	
	maggioranza relativa, ad eccezione dei casi previsti dai	
	numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 21, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	soci aventi diritto al voto.	
	Articolo 24 (Modalità di svolgimento)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le adunanze assembleari, regolarmente convocate, possono	
	svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e	
	video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà	
	atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità	

	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c. che	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti; Verificandosi tali presupposti,	
	l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il	
	soggetto verbalizzante.	
	Articolo 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria, e che non sia Amministratore o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	

	Articolo 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo e in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti. Lo stesso provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da almeno tre membri.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche, ove queste ultime siano ammesse, come	
	soci, ricorrendo i presupposti dell'articolo 11 della Legge	
	8 novembre 1991 n. 381.	
	I soci, all'atto della nomina, stabiliscono la durata della	
	carica del Consiglio di Amministrazione, che non può essere	
	superiore a tre esercizi, e, pertanto, il Consiglio di	
	Amministrazione scade alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica. I componenti dell'Organo amministrativo sono	
	rieleggibili.	

	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci al momento della nomina, elegge fra i suoi	
	membri un Presidente e può nominare un Vice Presidente.	
	La cessazione dell'Organo amministrativo ha effetto dal	
	momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato	
	ricostituito.	
	Le decisioni gestorie devono essere trascritte senza indugio	
	nel libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio stesso è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero	
	quando lo richieda un terzo dei componenti. La convocazione,	
	recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e	
	ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre	
	giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un	
	giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e	
	le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e	
	i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato. Per la	
	validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	

	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel relativo libro delle	
	decisioni.	
	Le riunioni del Consiglio, regolarmente convocate, possono	
	svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e	
	video-comunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà	
	atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c. che	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti; Verificandosi tali presupposti, il	
	Consiglio si ritiene riunito nel luogo ove è presente il	
	soggetto verbalizzante.	
	L'Organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può affidare	
	specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo e, in particolare, al Presidente, (in tal caso	
	previa approvazione dell'Assemblea), nonché potrà delegare	

	al proprio interno (nel rispetto dei limiti di cui	
	all'articolo 2381 del Codice Civile) alcune attribuzioni,	
	precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega. Segnatamente, non possono essere delegati i	
	poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475,	
	comma 5, del Codice Civile nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Ogni	
	centottanta giorni, i soggetti delegati devono riferire	
	all'Organo amministrativo e di Controllo (se nominato) sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, al vicepresidente, se nominato	
	e ai consiglieri delegati, se nominati. In particolare, il	
	Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze nonché	
	può compiere tutti gli atti necessari a consentire alla	
	cooperativa l'accesso al credito bancario e ha la facoltà di	
	nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	
	giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di	
	giurisdizione.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'articolo 2386 del codice civile, in quanto	
	compatibile. Se viene meno la maggioranza degli	
	amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere	
	alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In	
	caso di mancanza sopravvenuta dell'intero Consiglio di	
	Amministrazione, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo , se	
	nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. Spetta alla decisione dei soci	
	determinare i compensi dovuti ai componenti del Consiglio di	
	Amministrazione nonché ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato e al Presidente.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari	
	funzioni e ruoli, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato, e tenendo conto della rilevanza	
	dell'attività svolta, nel rispetto, in quanto applicabili,	
	delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/2017.	
	Articolo 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, la	
	cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale,	
	composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	

	dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale è costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea	
	nomina il Presidente del collegio stesso. I sindaci durano	
	in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono	
	essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile. I	
	sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica. Il Collegio	
	Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. A	
	tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	

	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità e a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri ausiliari, i	
	quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni	
	di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge. L'Organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari dei	
	sindaci l'accesso a informazioni riservate. Il Collegio	
	Sindacale esercita anche le funzioni di revisione legale dei	
	conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice	
	Civile. Delle riunioni deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio	
	Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il	
	sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale	
	i motivi del proprio dissenso. I sindaci, ove nominati,	
	devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, e	
	alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il collegio	
	deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 29 - (Clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	

	tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal	
	Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo	
	ove ha sede la società, in carica all'epoca, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati	
	provvederanno a designare il Presidente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la	
	nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la	
	società. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta	
	giorni dalla nomina e deciderà in via rituale secondo	
	diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale	
	vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà	
	come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente	
	statuto;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 92, n. 59; il tutto in ottemperanza al disposto	
	dell'articolo 2514 del Codice Civile.	
	TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i	
	soci, determinando criteri e regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie.	
	Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati	
	personali (Regolamento Europeo 679/2016 GDPR) e della	
	normativa antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21	
	novembre 2007 n. 231, i comparenti, da me Notaio informati	
	circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono	
	destinati i dati, nonchè dei soggetti pubblici e privati ai	

[illegible]

45 di 45